

STUDIO TECNICO geometra ROBERTO SIMCIC

Via Angiolina, 12 - 34170 GORIZIA

Tel. 0481.536666 – Fax 0481.536666

eMail ordinaria: angiolina@tin.it - Posta Certificata: simcic@pec.it

Spett.le

Presidente

Federazione Geomobilitanti

Via Di Monte Cucco, 75

00148 ROMA

Gorizia 16 febbraio 2017

Oggetto: Modifica dell'ordinamento professionale dei geometri
RISCATTO del periodo di praticantato svolto - Legge 75/1985 art. 3 comma 2.

Il sottoscritto geom. Roberto SIMCIC, con studio a Gorizia in Via Angiolina n. 12, iscritto al Collegio dei Geometri di Gorizia al n. 183,

PREMESSO

- che l'art. 3, comma 2 della Legge n. 75/1985 – Modifiche all'ordinamento professionale dei Geometri, stabilisce che *conservano efficacia ad ogni effetto i periodi di praticantato svolti ed i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei geometri prima dell'entrata in vigore della presente legge*,

CONSIDERATO

- che alcuni iscritti alla Cassa, non hanno la possibilità di riscattare il periodo di praticantato, che obbligatoriamente hanno svolto,

RITENENDO

- che la Cassa Italiana Geometri, dovrebbe attivarsi per aggiornare il *Regolamento sulla contribuzione alla Cassa*, per recepire quanto stabilito dall'art. 3, comma 2 della Legge 75/1985,

CHIEDO

alla Federazione Nazionale Geomobilitati di approfondire tale aspetto onde eliminare le esistenti disparità e discriminazioni tra gli iscritti.

Resta in attesa di riscontro e porge distinti saluti.


- geom. Roberto SIMCIC -

Allegato: Stralcio Legge 75/85 con evidenziata parte dell'articolo 3, relativo al mantenimento degli effetti dei periodi di praticantato svolti anche prima dell'entrata in vigore della legge.

3) determinazione degli effetti sul proseguimento dell'esercizio dell'attività creditizia conseguenti alla perdita dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui ai precedenti punti 1) e 2);

4) motivazione e notifica del diniego e della revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria; formazione del silenzio-rifiuto impugnabile ove non si sia provveduto sulla domanda di autorizzazione nel termine previsto dalla direttiva per la notifica del diniego;

5) applicazione, all'apertura di succursali di enti creditizi aventi sede sociale in altro Stato membro della Comunità, delle norme concernenti l'autorizzazione all'apertura di succursali delle istituzioni creditizie italiane, con esclusione, per gli enti creditizi che possiedono fondi propri distinti, dei requisiti relativi alla forma giuridica;

6) coordinamento dell'articolo 34 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente provvedimenti in materia di dipendenze bancarie, con le norme contenute nell'articolo 8 della direttiva comunitaria, relative alla revoca dell'autorizzazione ad enti creditizi o a loro succursali;

7) previsione che le competenti autorità creditizie collaborino, anche sul piano conoscitivo, con le autorità creditizie degli altri Stati membri della Comunità al fine di agevolare la vigilanza sugli enti creditizi aventi sede nel territorio della Comunità.

Le disposizioni previste dal precedente comma sono emanate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, sentite le competenti commissioni permanenti della Camera e del Senato che esprimeranno il loro parere nei termini previsti dai rispettivi regolamenti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 marzo 1985

PERTINI

CRAZI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 522):

Presentato dal Ministro del tesoro (GORIA) il 15 febbraio 1984. Assegnato alle commissioni riunite 2^a (Giustizia) e 6^a (Finanze e Tesoro), in sede referente, il 15 marzo 1984, con pareri delle commissioni 1^a, 5^a e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalle commissioni riunite 2^a e 6^a il 10 luglio 1984, 13 luglio 1984, 24 luglio 1984 e 18 settembre 1984.

Relazione scritta annunciata il 9 ottobre 1984 (atto numero 522/A).

Esaminato in aula e approvato il 10 ottobre 1984.

Camera dei deputati (atto n. 2139):

Assegnato alla VI commissione (Finanze e Tesoro), in sede referente, il 23 ottobre 1984, con pareri delle commissioni I, III, IV e V.

Esaminato dalla VI commissione il 14 novembre 1984 e 28 novembre 1984.

Relazione scritta annunciata il 5 dicembre 1984 (atto numero 2139/A).

Esaminato in aula il 25 febbraio 1985 e approvato il 28 febbraio 1985.

LEGGE 7 marzo 1985, n. 75.

Modifiche all'ordinamento professionale del geometri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il titolo di geometra spetta ai licenziati degli istituti tecnici che abbiano conseguito lo specifico diploma secondo gli ordinamenti scolastici.

L'esercizio della libera professione è riservato agli iscritti nell'albo professionale.

Art. 2.

Per essere iscritto nell'albo dei geometri è necessario:

- 1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero italiano non appartenente alla Repubblica, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;
- 2) godere il pieno esercizio dei diritti civili;
- 3) avere la residenza anagrafica nella circoscrizione del collegio professionale presso il quale l'iscrizione è richiesta;
- 4) essere in possesso del diploma di geometra;
- 5) avere conseguito l'abilitazione professionale.

L'abilitazione all'esercizio della libera professione è subordinata al compimento di un periodo di pratica biennale presso un geometra, un architetto o un ingegnere civile, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio, ovvero allo svolgimento per almeno cinque anni di attività tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, e, al termine di tali periodi, al superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni.

Le modalità di iscrizione e svolgimento del praticantato, nonché la tenuta dei relativi registri da parte dei collegi professionali dei geometri saranno disciplinate dalle direttive che il Consiglio nazionale professionale dei geometri dovrà emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Le disposizioni relative all'abilitazione si applicano a partire dal giorno successivo alla entrata in vigore della presente legge.

Conservano efficacia ad ogni effetto i periodi di praticantato svolti ed i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei geometri prima dell'entrata in vigore della presente legge.